SENATO DELLA REPUBBLICA

---- X LEGISLATURA ----

13a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

93° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante «Disposizioni in materia di risorse idriche» (2968), approvato dalla Camera dei deputati	GOLFARI (DC) Pag. 11 PIERRI (PSI) 7 TORNATI (ComPDS) 8, 13
«Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto» (2291), d'iniziativa del senatore Cannata ed altri senatori	Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane» (2780), d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori "Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane» (2860), d'iniziativa dei deputati Donazzon ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio) Presidente, relatore alla Commissione . Pag. 3, 6, 7 e passim	
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	
FABRIS (DC) 5, 8, 12 e passim	Presidente

13^a Commissione

93° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1992)

Angelini, sottosegretario di Stato per l'ambiente	«Interventi per la difesa del mare» (3183), approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio) PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 21, 23, 24 e passim ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente
MONTRESORI (DC) 19, 21 NEBBIA (Sin. Ind.) 19, 21 NESPOLO (ComPDS) 16, 19, 20 PIERRI (PSI) 20 SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'uni-	
versità e la ricerca scientifica e tecno- logica	

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «Disposizioni in materia di risorse idriche» (2968), approvato dalla Camera dei deputati;
- «Sospensione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto» (2291), d'iniziativa del senatore Cannata ed altri senatori (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni in materia di risorse idriche», già approvato dalla Camera dei deputati e «Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania, e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto», d'iniziativa del senatore Cannata ed altri senatori.

Riprendiamo i nostri lavori sospesi nella seduta antimeridiana di oggi.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico)

- 1. L'autorità di bacino vigila sull'equilibrio del bilancio idrico nell'ambito della pianificazione idrica.
- 2. Nei bacini idrografici caratterizzati da eccessi di prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono gradualmente regolate fino al raggiungimento di un equilibrio che deve garantire il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, atto ad assicurare le condizioni di vita per gli ecosistemi interessati; tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra.
- 3. Il piano di bacino, sulla base dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevede misure per la riduzione progressiva delle derivazioni lesive della funzionalità del bilancio idrico, da attuarsi da parte delle amministrazioni concedenti secondo appositi programmi definiti con criteri di graduale adeguamento.
- 4. Le autorità statali e regionali, ciascuna per quanto di propria competenza, su proposta dell'autorità di bacino, impongono, all'uso delle derivazioni, temporanee limitazioni ritenute necessarie per speciali motivi di interesse pubblico o quando si verificano o si prevedono eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, per conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze; ai

13^a COMMISSIONE

titolari delle utenze limitate ai sensi del presente comma spetta la riduzione dei canoni in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile. Nel caso in cui la temporanea limitazione interessi contestualmente derivazioni di competenza delle autorità statali e regionali, provvede l'autorità statale d'intesa con le regioni interessate.

5. Con decreto emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «le derivazioni sono gradualmente regolate fino al raggiungimento di un» con le seguenti: «le nuove derivazioni sono regolate in modo da non compromettere l'».

3.4 Carlotto

Al comma 2 sopprimere le parole: «tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra».

3.2 Carlotto, Mora, Micolini, Diana, Emo Capodilista

Al comma 2, sopprimere le parole: «tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra».

3.1 Bausi

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per le restanti derivazioni destinate ad uso potabile ed agricolo si procede secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3».

3.5 Carlotto

Al comma 4 sostituire: «su proposta dell'autorità di Bacino» con: «sentita l'autorità di Bacino».

3.3 Fabris

CARLOTTO. Prima di iniziare l'illustrazione dei miei emendamenti, desidero dire al senatore Tripodi, riallacciandomi all'intervento da lui svolto sui lavori della Commissione che non credo si possa definire questo disegno di legge «nordista». Non credo infatti che esista nessuno più nordista di me, eppure presento degli emendamenti al testo proposto, che non mi soddisfa.

BOATO. È cominciata già l'XI legislatura.

CARLOTTO. Assieme ad altri colleghi ha presentato l'emendamento 3.2 perchè mi sono sorti dei dubbi sul significato che la «portata di magra» riveste. Io ritengo che essa coincida con la portata minima, ma certamente non sono un esperto della materia. Mi sono chiesto comunque come essa si rapporti ai torrenti di montagna che d'estate sono asciutti.

Ho poi presentato l'emendamento 3.5 con il quale intendo superare l'emendamento 3.4, che deve pertanto intendersi ritirato. Il suo significato mi sembra chiaro. Con esso si vuole evitare che per garantire le condizioni di vita, gli ecosistemi di torrenti e ruscelli, vengono soppresse le derivazioni destinate ad uso potabile ed irriguo nelle zone di montagna.

Una decisione in questo senso sarebbe infatti a mio avviso estremamente negativa. Impedire che l'acqua sia utilizzata per gli usi potabili o comunque per irrigare quei pochi appezzamenti di terreno che ancora sono coltivati, favorirebbe infatti l'abbandono della montagna, il suo presidio e costituirebbe dunque un danno per l'ambiente.

BAUSI. Anch'io, come il senatore Carlotto, ho presentato un emendamento, il 3.1, tendente a sopprimere il riferimento alla portata di magra. Mi risulta infatti che è in corso uno studio concernente l'intero territorio nazionale, che ha per oggetto la valutazione delle ottimali quantità prelevabili. Mi sembra pertanto che non sia opportuno anticipare nell'articolato la nostra definizione di quantità ottimale; anticipando le risultanze di uno studio approfondito, infatti, rischiamo di fornire una definizione che è errata. Insisto pertanto nel mio emendamento.

FABRIS. L'emendamento 3.3, da me presentato, acquista significato e valore solo perchè si coordina ad altre proposte di modifica riferite all'articolato e che muovono nella stessa direzione. Se si fosse invece deciso di lasciare invariato il testo in discussione, non lo avrei proposto.

L'emendamento in sostanza mira dunque esclusivamente a far riferimento all'unica autorità, costituzionale, che, nel caso specifico, è formata dall'autorità statale e regionale.

TRIPODI. Prima di intervenire nella discussione sugli emendamenti, vorrei rilevare che oggi i nostri lavori procedono in coincidenza della seduta di Aula, anche se con riserva di sospendere al momento delle votazioni in Assemblea. Al fine di evitare ulteriori confusioni in questa materia, concordo con la proposta avanzata dal senatore Bausi.

Pensavo che anche oggi ci saremmo comportati così abbiamo fatto nei giorni scorsi. È lei comunque, Presidente, che si prende la responsabilità di decidere diversamente.

Passando al merito degli emendamenti mi pare che la modifica proposta dagli emendamenti 3.1 e 3.2 sia condivisibile. L'attuale testo dell'articolo infatti può prestarsi ad interpretazioni contrastanti e determinare polemiche tra quanti usufruiscono delle acque e quanti sono interessati alla conservazione del territorio in cui quella fonte idrica è presente.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2, presentato dal senatore Carlotto e da altri senatori, e sull'emendamento 3.1 del collega Bausi, perchè la cosiddetta portata di magra di termini idraulici è difficilmente definibile. Gli annali idrologici li abbiamo solamente da una ventina di anni e comunque si riferiscono ai grandi fiumi; pertanto questa definizione mi sembra pleonastica e il concetto prima definitivo volto a «garantire il minimo deflusso costante...» mi sembra esaustivo.

Non ripeto quanto già esplicitato dal senatore Bausi, ma sottolineo che nella legge n. 183 abbiamo sempre fatto riferimento all'utilizzazione ottimale delle risorse idriche. Confermo dunque il mio parere positivo ai due suddetti emendamenti e anche all'emendamento 3.5 del senatore Carlotto.

Vi è forse una questione che dipende da una mia ignoranza personale. Non sono infatti riuscito a capire cosa si intenda al comma 5 dell'articolo 3, per «modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua».

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Se si introduce l'acqua in un cannone e la si trasforma in neve, non rientriamo nel caso del ciclo naturale dell'acqua.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ritiro la mia osservazione e vengo senz'altro all'emendamento 3.3, sul quale esprimo parere contrario. In effetti con la legge n. 183 abbiamo istituito l'autorità di bacino, che adesso invece continuiamo a svuotare di competenze. Se c'è un atto proprio delle autorità di bacino, senza dubbio è quello di regolare la portata delle acque. trasferire questa funzione alle regioni significa compiere un'azione scoordinata nei confronti di una legge che abbiamo approvato in precedenza. Ciò non significa essere antiregionalisti, però non dobbiamo determinare una confusione dei ruoli.

FABRIS. Se utilizzassi l'espressione: «su segnalazione dell'autorità di bacino»?

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Sono contrario. È già prevista la proposta da parte delle autorità di bacino e mi sembra la formula più adatta.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo è favorevole solo all'emendamento 3.5 del senatore Carlotto; è invece contrario alle altre proposte emendative. Anche se questa legge sarà inapplicabile per un lungo periodo di mancanza delle serie statistiche relative alla portata di magra, nel contempo si potranno ricostruire queste statistiche e si potrà pervenire al risultato voluto. Il senatore Carlotto ha ricordato l'esistenza di alcuni torrenti in secca: ebbene le serie statistiche riportano questi dati. Si tratta di non togliere dai fiumi più acqua di quanta sia necessaria nelle varie stagioni; bisogna inoltre assicurare il rimpinguamento della falda acquifera.

Al senatore Bausi faccio notare che i controlli sulla portata di acqua sono svolti dall'ENEL, ma tutte le autorità di bacino, soprattutto quelle di rileivo nazionale, attraverso i servizi idrografici che devono essere ricostituiti, devono operare controlli di lungo periodo sugli itinerari idrici e quindi l'obiettivo che ci siamo posti diventa attuale.

Prego infine il senatore Fabris di ritirare l'emendamento 3.3, perchè non stiamo togliendo una competenza alle regioni. Infatti, su proposta delle autorità di bacino, si possono comunque stabilire i vincoli necessari per le esigenze relative all'approvvigionamento idrico.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo alla votazione. Circa l'emendamento 3.2, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole. Purtroppo molti fiumi e torrenti a monte hanno impinti di ritenuta e di invaso, per cui non è più possibile verificare quale sia la portata di magra naturale, perchè il loro ciclo è stato compromesso. Ora gli annali mancano, ma neppure in futuro potremo ricostruirli. Quindi limitarsi al concetto della portata minima vitale significa agire in termini ecologici più avanzati e non entrare in contraddizione con il concetto di portata di magra, il quale è difficilmente definibile o comunque può generare confusione. In termini idraulici la portata di magra è quella che viene raggiunta un certo numero di volte in un determinato numero di anni. Se introduciamo tale concetto, operiamo in senso contrario alla vita biologica dei fiumi.

BOATO. Dichiaro la mia astensione sull'emendamento 3.2 e invito il Presidente, essendo egli anche relatore, a svolgere una sola dichiarazione, per evidenti ragioni di opportunità: egli ha il diritto di intervenire come relatore ed è sufficiente che spieghi il suo parere in quella sede.

TRIPODI. Mi sembra che il testo che risulterà dall'eventuale approvazione di questi emendamenti 3.1 e 3.2 sarà più corretto e rispondente agli obiettivi: perciò voterò a favore.

PIERRI. Mi dichiaro anch'io favorevole a questi due emendamenti e ricordo che anche i quattro fiumi che attraversano la mia regione hanno tutti degli invasi a monte.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Carlotto e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bausi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Carlotto.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Carlotto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Fabris.

FABRIS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo alla votazione dell'articolo.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole sull'articolo 3. Nonostante infatti le mie obiezioni relative alla soppressione al riferimento di «portata di magra», mi sembra che l'emendamento 3.5 abbia utilmente integrato il testo.

TORNATI. L'idea di togliere il riferimento alla portata di magra poteva venire solo alla Commissione ambiente. Tutte le estati poi ci vengono a dire che i fiumi sono al di sotto del livello di magra!

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Perchè non sanno quello che dicono.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

(Competenze dello Stato)

- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, composto dai ministri indicati al medesimo articolo 4, comma 2, o dai sottosegretari da loro delegati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989:
- *a*) le direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica;
- *b*) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- c) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
- d) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

13^a Commissione

- 93° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1992)
- e) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 5, comma 1;
- f) i criteri per la gestione del servizio idrico, formato dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- *g*) le linee della programmazione nazionale degli usi plurimi delle risorse idriche;
- h) gli indirizzi e le prescrizioni necessarie per coordinare i programmi di salvaguardia delle acque e di difesa del suolo nonchè per riorganizzare, al fine di conseguirne la gestione integrata, i sistemi idrici che interconnettono il territorio di due o più regioni o che modificano la distribuzione delle risorse idriche tra le regioni;
- i) gli indirizzi per gli usi plurimi delle acque nonchè per il coordinamento previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere la lettera: «f».

4.1

TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) i criteri per la gestione dei servizi idrici, formati dai servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue».

4.9

IL RELATORE

Alla lettera f) del primo comma, dopo le parole: «servizi pubblici di adduzione» inserire la parola: «accumulo».

4.2

Bosco, Montresori, Fabris, Ceccatelli

Alla lettera h) del primo comma, dopo le parole: «difesa del suolo», sopprimere la restante parte della lettera.

4.3

Bosco, Montresori, Fabris, Ceccatelli

13^a COMMISSIONE

93° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1992)

Al comma 1, lettera h) sopprimere da: «i sistemi idrici» fino alla fine.

4.6

TORNATI, GIUSTINELLI, PETRARA, ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI

Al primo comma, inserire dopo la lettera h) la seguente lettera:

«h-bis) previa individuazione del Ministro dei lavori pubblici, i sistemi acquedottistici diretti ad integrare le risorse idriche di una regione con quelle captate o raccolte in altra regione, al fine di asicurare su tutto il territorio nazionale l'approvvigionamento idrico, con particolare riferimento a quello delle acque destinate al consumo umano;».

Alla lettera c) del primo comma, conseguentemente, alle parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 3», aggiungere le parole: «salvo quanto disposto dalla lettera h-bis)».

4.4

Bosco, Montresori, Fabris, Ceccatelli

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferma rimanendo la priorità per l'uso umano e fra gli altri usi quello agricolo».

4.11 CARLOTTO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) l'eventuale realizzazione di invasi».

4.8 Carlotto

Al primo comma, aggiungere alla lettera i), la seguente lettera:

«*i*-bis) la ripartizione e le modalità di utilizzo delle somme di cui al fondo speciale previsto dall'articolo 25, comma 3, indicando ove necessario, le procedure per il coordinamento e l'integrazione degli interventi e delle azioni di competenza dei soggetti interessati, nonchè le modalità di vigilanza sulle attività previste».

4.5 Bosco, Montresori, Fabris, Ceccatelli

Al comma 1, agiungere dopo la lettera i), la seguente:

«*i*-bis) le direttive generali per l'aggiornamento biennale diversificato dei canoni di cui all'articolo 25 al fine della salvaguardia delle acque dall'inquinamento, del risparmio idrico e del riuso dei reflui».

4.7 Tornati, Giustinelli, Petrara, Andreini, Nespolo, Scardaoni

TRIPODI. Con l'emendamento 4.1 proponiamo la soppressione della lettera *f*) dell'articolo 4 che, a nostro avviso, se l'asciata nel provvedimento verrebbe a mutare eccessivamente, a sovvertire addirittura l'attuale assetto giuridico. Verrebbero sovvertire infatti le competenze sancite dalla Costituzione e dalla legge n. 142 del 1990 a favore delle autonomie locali, prevedendone arbitrariamente l'attribuzione dello Stato.

Se il testo resterà invariato i criteri per la gestione del servizio idrico, formato dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue sarebbero definiti al Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali composto dai ministri o da loro delegati. Quest'ultimo aspetto mi appare come una vera novità.

GOLFARI. È una maniera per qualificare il provvedimento.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. È un sottosegretario che viene delegato, non il direttore generale.

TRIPODI. Ma volete farmi parlare?

GOLFARI. Ma lei, senatore tripodi, ha dichiarato di non volere il varo di questo provvedimento. È inutile allora fare la commedia. lasci lavorare noi.

TRIPODI. Non sono il solo a non volere questo provvedimento. Anche il ministro Mannino la pensa come me e per una volta ci troviamo d'accordo.

GOLFARI. Ha preso un bell'esempio. Mannino non è venuto qui per l'area di Napoli, non è venuto per la Basilicata nè per gli acquedotti. Sembra la Primula Rossa!

TRIPODI. È del suo partito.

GOLFARI. Non mi interessa. Siamo gente libera, noi! Pensavo lo avesse compreso dopo cinque anni.

TRIPODI. Anche lei è intollerante, non solo il senatore Boato. Qui non si può più parlare! I dieci minuti a mia disposizione stanno trascorrendo e non sono riuscito a parlare. Se non mi si lascia spiegare la mia posizione, non posso andare avanti!

BOATO. Lei non fa proprio una bella figura.

TRIPODI. Non ho bisogno del suo voto e del suo giudizio. Come dicevo prima, le disposizioni di questo provvedimento potrebbero mutare il quadro delle competenze attualmente affidate alle autonomie locali e alle regioni. Infatti in questo testo si stabilisce il ripristino di poteri centralistici che ledono i principi stabiliti dalla Costituzione e

dalla legge n. 142. Questo orientamento è in contrasto aperto con quanto si è sempre dichiarato. Questa è la ragione per cui riteniamo si debba sopprimere questo paragrafo, naturalmente lasciando che i criteri della gestione e della distribuzione delle acque siano stabiliti dal comune. Quella è la sede istituzionale in cui si deve sapere come distribuire le acque sulla base degli impianti realizzati. La legge stabilisce che i comuni si dotano di regolamenti per quanto riguarda la distribuzione delle acque: siamo quindi di fronte a una competenza autonoma dei comuni.

Lo stesso ragionamento vale per l'uso civile delle acque, per la realizzazione e il funzionamento delle fognature. Sul piano tecnico vanno stabiliti i punti centrali di questa regolamentazione. In particolare, per quanto riguarda le fognature, il comune deve definire l'uso delle risorse idriche legate a tale destinazione: non può essere una competenza statale. Approvare la disposizione inserita nell'articolo 4 significherebbe conferire allo Stato un potere che esproprierebbe i comuni di una prerogativa che hanno sempre avuto. Per questa ragione insistiamo affinchè venga soppressa questa norma dell'articolo 4 e invitiamo i colleghi a riflettere sui motivi per cui proponiamo tale soppressione.

Concludo sottolineando che la questione da noi posta con questo emendamento è di grande rilevanza politica e democratica. Si tratta del rispetto del nostro sistema delle autonomie.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Vorrei illustrare il mio emendamento 4.9. Se riflettiamo sulle situazioni che dovremo verificare in riferimento alle dimensioni degli ambiti ottimali (che dovrebbero essere dimensioni a livello più o meno provinciale), notiamo che sarà difficile – se non impossibile – trovare la coincidenza tra il bacino di utenza dell'acqua potabile e il bacino di utenza delle acque reflue. Sono realtà diverse e le relative gestioni potrebbero essere economicamente tecnicamente contraddittorie tra loro.

Al fine di lasciare una certa libertà e di non legare indissolubilmente la gestione dell'acqua potabile con quella delle acque reflue, propngono questo emendamento, che recita: «i criteri per la gestione dei servizi idrici, formati dai servizi pubblici di adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue». Ricordo che l'originale punto f) recava il verbo «definisce» e quindi il mio emendamento va letto in connessione con quel verbo. Inoltre nel mio emendamento ricorro al plurale – servizi idrici e non servizio idrico – per non determinare effetti diseconomici e tecnicamente poco gestibili.

CUTRERA. Nel suo emendamento però sparisce l'espressione «dall'insieme dei servizi pubblici».

FABRIS. L'emendamento 4.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Però lei introduce la parola «accumulo», dietro alla quale si intende la gestione di tutti i serbatoi di invaso e delle dighe.

FABRIS. Ho pensato di essere in una Commissione costituita da persone intelligenti.

L'emendamento 4.3 è testo a sopprimere al comma 1 la parte della lettera h) successiva alle parole: «difesa del suolo», sulla cui formulazione abbiamo qualche riserva. L'emendamento 4.4 esprime con maggior correttezza la parte che l'emendamento 4.3 intende sopprimere.

L'emendamento 4.5 prevede un'ulteriore competenza che riguarda la ripartizione del fondo speciale previsto dall'articolo 25, comma 3 e l'indicazione delle procedure per il coordinamento e l'integrazione degli interventi e delle azioni di competenza dei soggetti interessati, nonchè delle modalità di vigilanza sulle attività previste.

TORNATI. Sostanzialmente l'emendamento 4.6 è simile all'emendamento 4.3, presentato dal senatore Bosco e da altri senatori. Lo ritengo, perciò, già illustrato.

Tra i criteri generali vogliamo che venga introdotto anche il principio della diversificazione dei canoni di derivazione al fine della salvaguardia delle acque dall'inquinamento, del risparmio idrico e del riuso dei reflui. Che sia previsto, cioè, un criterio differenziato in modo da incentivare o diminire un uso che in alcuni casi potrebbe essere contrario al principio della valorizzazione della riserva idrica.

Ritiriamo comunque l'emendamento 4.7, preferendo l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Bosco e da altri senatori per la comunità d'intenti che li caratterizza.

CARLOTTO. Do per illustrati gli emendamenti 4.11 e 4.8.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Sull'emendamento 4.1 dei senatori Tripodi e Libertini il parere è contrario.

Sull'emendamento 4.2, presentato dal senatore Bosco e da altri senatori il parere è contrario, perchè in riferimento alla particolare situazione idrografica dell'Italia del Sud, dove i bacini d'invaso sono ad uso plurimo, se prevedessimo per i futuri consorzi anche la gestione dei bacini di pozzo, mescoleremmo fatalmente la gestione idrica con la gestione degli usi potabili.

TORNATI. Non mi sembra che la parola accumulo possa essere interpretata nel senso di invaso.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Mi permetto di dissentire dalla sua posizione perchè gli accumuli possono essere considerati dei grandi invasi. Sarebbe forse più opportuno chiamarli serbatoi.

FABRIS. L'invaso è un'altra cosa.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Quando parlo di serbatoi mi riferisco a quelli piezometrici, di accumulo giornaliero e a tutte le strutture che servono l'acquedotto. L'invaso è una struttura ad uso multiplo come l'accumulo.

È necessario evitare che vi siano dubbi interpretativi, pertanto il mio parere sarebbe favorevole, se nell'emendamento si specifica che

13^a COMMISSIONE

con la parola «accumuli» si intendono i serbatoi a servizio degli acquedotti.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Stanti le concomitanti votazioni in Assemblea sospendo la seduta.

(I lavori vengono sospesi alle ore 16,45 e riprendono alle ore 17,45).

- «Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane» (2780), d'iniziativa del senatore Margheri e di altri senatori
- «Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane» (2860), d'iniziativa dei deputati Donozzon ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario nelle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane», d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori e: «Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane», d'iniziativa dei deputati Donazzon ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nella precedente seduta del 22 gennaio scorso avevamo concluso la discussione generale, ha ora la parola il relatore, senatore Fabris, per la replica.

FABRIS, relatore alla Commissione. Dopo la seduta del 22 gennaio scorso sono pervenuti dalle competenti Commissioni i pareri che avevamo loro richiesti. Più in particolare hanno espresso parere favorevole la Commissione giustizia, peraltro suggerendo l'introduzione di un limite temporale per i privati chiamati a provvedere, la Commissione finanze e tesoro, la Commissione pubblica istruzione e la Commissione agricoltura, che ha fatto però presente come la materia forestale rientri in parte nelle sue competenze. Ha poi espresso parere favorevole la Commissione bilancio, a condizione però che la nostra Commissione accetti i due emendamenti presentati dal senatore Sposetto rispettivamente agli articoli 6 e 7. Tali emendamenti – che il relatore non ha nessuna difficoltà ad accettare – si sono resi necessari dal momento che il testo al nostro esame fa riferimento alla legge finanziaria dell'anno scorso anzichè a quella appena approvata.

Ho concluso; mi resta solo da sollecitare la Commissione ad approvare il disegno di legge pervenutoci dalla Camera con le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Mi associo alle considerazioni del relatore.

13^a Commissione

93° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1992)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti:

Art. 1.

1. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e per meglio utilizzare lo spazio naturale e valorizzare il paesaggio agrario, la presente legge tende a promuovere e ad attuare il recupero ed il restauro ambientale, mediante il manto arboreo ed arbustivo, della zona di pianura e di parte della zona collinare non compresa nel territorio delle comunità montane.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole all'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

- 1. Gli interventi di recupero e restauro ambientale di cui alla presente legge riguardano le superfici di proprietà dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, nonchè i beni collettivi.
- 2. Sono soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le seguenti tipologie: le sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite dismesse, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche e le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi stradali, compresa la viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, e le aree non soggette a produzioni agricole.
- 3. I proprietari dei fondi rustici possono presentare al comune territorialmente competente progetti di piantumazione delle aree di loro proprietà entro i limiti di estensione definiti percentualmente dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Poichè a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, se nessuno domanda di parlare, possiamo passare alla sua votazione.

CUTRERA. Mi chiedo se al comma 2 dell'articolo in votazione l'espressione «bordi stradali» si riferisce anche alle aree marginali autostradali. Se così non fosse, anche per non vanificare il lavoro della nostra Commissione che in passato aveva accettato un mio ordine del giorno in cui si invitava il Governo a curare il recupero forestale di zone

che spesso risultano circoncluse all'interno di aree di smistamento, forse il relatore potrebbe procedere a una riscrittura dell'articolo per inserirvi «le aree autostradali anche intercluse».

FABRIS, relatore alla Commissione. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, la sua precisazione, messa a verbale, assume un significato particolare, perchè in questo modo i bordi autostradali possono essere interpretati come aree intercluse.

CUTRERA. Potremmo ricorrere all'espressione: «stradali e autostradali». Ma forse in questa fase ci possiamo accontentare della precisazione verbale: voto perciò a favore dell'articolo 2.

BOATO. Dichiaro il voto favorevole sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano disposizioni volte a:
- a) definire l'elenco delle specie autoctone arboree e arbustive, comprese le piante da frutto per le quali non si impieghino prodotti chimici, idonee al restauro ed al recupero ambientale della zona di pianura e di parte della zona collinare, da impiegare nelle tipologie indicate all'articolo 2;
- *b*) fissare i criteri e le modalità di individuazione, da parte degli enti locali delegati, delle aree da assoggettare al recupero ed al restauro ambientale di cui all'articolo 1;
- c) prevedere per l'esecuzione degli interventi l'eventuale concessione di contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento del costo dell'intervento.
- 2. Le regioni possono altresì individuare i soggetti operanti nel settore forestale-ambientale, tecnicamente idonei alla produzione del materiale di propagazione, ai quali gli enti locali delegati possono affidare gli interventi non eseguiti dai proprietari.
- 3. Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì criteri, modalità e limiti di estensione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3.

NESPOLO. Dichiariamo il nostro voto favorevole a questo articolo.

13^a COMMISSIONE

93º RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1992)

BOATO. Anche il mio Gruppo vota a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 4.

1. Entro i termini stabiliti dalle leggi regionali, i proprietari e, previo consenso scritto dei rispettivi concedenti, gli affittuari ed i concessionari dei terreni nei quali siano ricomprese aree individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), presentano ai comuni territorialmente competenti i progetti per la esecuzione degli interventi.

È approvato.

Art. 5.

- 1. Sono altresì soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le aree destinate a parco archeologico.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, i progetti di intervento sono predisposti ed approvati dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la regione ed i comuni interessati. L'esecuzione dell'intervento può essere affidata al Corpo forestale dello Stato.
- 3. Gli interventi fruiscono di un contributo fino al 75 per cento del costo indicato nel progetto.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

- 1. A partire dall'esercizio finanziario 1992, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il fondo per il recupero ed il restauro ambientale, finalizzato al sostegno finanziario delle azioni di cui alla presente legge, da realizzarsi mediante gli interventi di cui all'articolo 5 e la concessione da parte delle regioni di contributi per la esecuzione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 4. Tali contributi non possono essere superiori al 75 per cento del costo indicato nei progetti medesimi.
- 2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le regioni, al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1, trasmettono al Ministero

dell'agricoltura e delle foreste i programmi di intervento redatti, in coordinamento con gli strumenti di programmazione vigenti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dei progetti presentati e da esse approvati.

3. Entro il successivo 31 gennaio il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ripartisce con proprio decreto le disponibilità del fondo di cui al comma 1 tra lo Stato, per gli interventi di cui all'articolo 5, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei programmi trasmessi, con destinazione vincolata alla realizzazione dei programmi medesimi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «A partire dall'esercizio finanziario 1992» con le altre: «Limitatamente agli esercizi finanziari 1993 e 1994».

6.1 Sposetti

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» aggiungere le altre: «e al Ministero dell'ambiente».

6.2

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» aggiungere le seguenti: «di concerto col Ministro dell'ambiente e».

6.3 Воато

FABRIS, relatore alla Commissione. Faccio mio l'emendamento 6.1 del senatore Sposetti che limita la disposizione al nostro esame agli esercizi finanziari 1993-1994. Ovviamente ho già espresso in maniera implicita il mio parere.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Anche il Governo è favorevole a questo emendamento.

BOATO. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Sposetti e fatto proprio dal relatore Fabris.

È approvato.

BOATO. Ritiro l'emendamento 6.2, mentre confermo il successivo, volto a prevedere il concerto del Ministro dell'ambiente con il suo collega competente all'agricoltura.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Mi permetto di suggerire di preferire la dizione «d'intesa» in luogo dell'altra «di concerto».

BOATO. Modifico il mio emendamento preferendo le parole «sentiti il ministro dell'ambiente e».

FABRIS, relatore alla Commissione. Il mio parere è favorevole a questo nuovo testo.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Mi associo all'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Boato, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

BOATO. Dichiaro il mio voto favorevole.

MONTRESORI. Il Gruppo democristiano vota a favore.

NEBBIA. Annuncio il mio voto positivo.

NESPOLO. Anche il mio Gruppo si associa al voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

- 1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per il finanziamento di un programma di riforestazione».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciscuno degli anni 1993 e

1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utlizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso il limite di impegno di 70 miliardi)"».

7.1 Sposetti

FABRIS, relatore alla Commissione. Faccio mio l'emendamento del senatore Sposetti, interamente sostituitivo del primo comma dell'articolo 7, che tiene conto delle osservazioni espresse dalla Commissione bilancio.

BOATO. Signor Presidente, sono d'accordo sull'intenzione di ottemperare alla richiesta della 5ª Commissione e quindi ritengo valida la posizione del relatore. Al tempo stesso, manifesto insoddisfazione perchè si prevede uno stanziamento finanziario quasi irrisorio rispetto alla dimensione nazionale di questo provvedimento. Per tali motivi mi astengo dal votare l'emendamento al nostro esame.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Sono favorevole all'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Dichiaro il mio voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame ed esprimo soddisfazione perchè, pur nelle difficoltà di quest'ultimo scorcio di legislatura, siamo riusciti ad approvare un provvedimento così positivo. Speriamo possa essere approvato in tempo utile anche dalla Camera.

PIERRI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

NESPOLO. Il Partito democratico della sinistra vota a favore del disegno di legge al nostro esame, considerandolo positivo nella sua normativa e nei suoi principi innovatori. Condivido le osservazioni avanzate da più parti, anche da parte del relatore, circa l'esiguità dei fondi, ma mi auguro che almeno questo provvedimento sarà di buon auspicio per il successivo lavoro delle Commissioni ambiente e agricoltura, affinchè nella prossima legislatura anche dal punto di vista finanziario queste norme possano essere più efficaci.

13a Commissione

93° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1992)

NEBBIA. Esprimo il voto favorevole della Sinistra indipendente.

MONTRESORI. Il Gruppo democristiano vota a favore, perchè questa legge è un primo passo positivo per l'ambiente. Essa si muove su linee che abbiamo lungamente dibattuto in questi anni. Ci dispiace per l'esiguità dei finanziamenti e quindi ci auguriamo che almeno vengano spesi bene.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo socialdemocratico, dichiaro il voto favorevole, intendendo questo provvedimento come inizio di un intervento statale volto al restauro di un paesaggio agricolo di pianura estremamente interessante, che oggi sta subendo trasformazioni in senso peggiorativo molto rilevanti. Mi auguro sia l'inizio di un nuovo periodo.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato.

È approvato.

Il disegno di legge n. 2780 risulta pertanto assorbito.

In attesa del parere della 5ª Commissione sul successivo disegno di legge all'ordine del giorno, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 18,10 e riprendono alle ore 19,45.

«Interventi per la difesa del mare» (3183), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per la difesa del mare», già approvato dalla Camera dei deputati.

In qualità di relatore nel merito del provvedimento non ritengo di dover fare una illustrazione dettagliata, posto che ne siete a conoscenza e che la Commissione avverte l'estrema importanza dal punto di vista ambientale di tale normativa sia sotto il profilo di carattere generale e permanente, sia soprattutto sotto quello della predisposizione degli strumenti che il disegno di legge n. 3183 vuol porre in essere per affrontare emergenze, quali ad esempio quella delle mucillaggini e di altri fenomeni che hanno interessato il mare Adriatico soprattutto nel 1991, nonchè alcuni disastri causati da navi che trasportavano sostanze petrolifere o di altra natura ad alto contenuto inquinante.

All'articolo 1 vi è un'importante integrazione riguardante le opere che debbono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, e sono: la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose, lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale, la realizzazione di condotte sottomarine e la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano talune sostanze inquinanti.

All'articolo 2 si stabiliscono le competenze del Ministro della marina mercantile, il quale deve emanare direttive per il coordinamento delle attività di controllo e di sorveglianza della navigazione delle 13^a Commissione

navi che trasportano sostanze pericolose; mentre nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico deve provvedere all'allestimento, ai fini della sicurezza della navigazione e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.

All'articolo 3 si costituisce un consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi, che viene finanziato mediante una soprattassa a carico degli operatori stessi; quindi non vi è assolutamente alcun riflesso sulle finanze dello Stato.

L'articolo 4 concerne il mutamento della denominazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) in «Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

L'articolo 5 prevede l'unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione.

L'articolo 6 istituisce nell'ambito di un comitato permanente interministeriale di pronto intervento un'unità di crisi con determinate attribuzioni in ordine a determinati eventi calamitosi.

Vi è poi l'articolo 7 che, nella sua brevità, rappresenta pur sempre una norma che è stata accuratamente esaminata dalla 5ª Commissione permanente, la quale attende i nostri orientamenti per poter domani mattina esprimere un parere.

A questo punto, data la complessità della materia e al fine di fornire maggiori dettagli ai colleghi, prego il sottosegretario Demitry di anticipare il suo intervento, anche perchè ho personalmente partecipato solo in parte ai lavori della 5ª Commissione permanente, mentre invece il rappresentante del Governo li ha seguìti totalmente ed è quindi al corrente dei precedenti che hanno determinato un maggior approfondimento da parte di quella Commissione.

DEMITRY, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Signor Presidente, il Tesoro ci ha comunicato che nel rappresentare sul piano tecnico l'esigenza di sopprimere l'articolo 6 del vecchio testo, vi è un errore materiale di costruzione degli impianti di cui all'articolo 3 per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi. Infatti, tutto ciò comporta una deroga generalizzata alla vigente normativa, ivi compresa quella concernente la contabilità generale dello Stato. Inoltre, anche se si volesse arrivare a questa deroga utilizzando procedure della protezione civile, ciò verrebbe messo in discussione. Comunque, già l'articolo 8 della legge n. 979 del 1982 prevede un'apposita procedura per gli atti di concessione.

Proprio per tener conto di questa osservazione espressa dal Ministro del tesoro, abbiamo provveduto a modificare il testo originario e abbiamo soppresso la dizione «in deroga», inserendo al suo posto un richiamo all'articolo 1 del provvedimento che stiamo discutendo, prevedendo cioè, quando ve ne è la possibilità e quando si tratta di opere costiere e marine, una valutazione di impatto ambientale.

Inoltre, abbiamo anche detto che nell'attuale formulazione dell'articolo 7 non facciamo riferimento ai poteri ed alle procedure che

vengono stabiliti per gli interventi di protezione civile, bensì ci riallacciamo alle disposizioni vigenti in materia di intervento per la protezione civile: esse hanno un duplice carattere, e noi ci troviamo ovviamente soprattutto di fronte a quelle di carattere ordinario. Naturalmente si può anche accedere a quelle straordinarie ma, a quel punto, la competenza non è più solo del Ministero della marina mercantile ma anche dei Ministeri dell'ambiente e della protezione civile. L'episodio della Haven verificatosi l'estate scorsa a Genova è un esempio di quanto sto dicendo.

Riteniamo quindi che l'attuale stesura dell'articolo 7 non possa fornire motivi di censura sotto il profilo giuridico o contabile, considerato soprattutto che già l'articolo 8 della legge n. 979 del 1982 prevede una apposita procedura per gli atti di concessione.

Mi risulta – è vero – che la 5ª Commissione sia orientata a richiedere la soppressione dell'articolo 7, ma secondo me è invece necessario ed urgente che il disegno di legge venga lasciato com'è, così da approvarlo al più presto. Ci troviamo infatti – e di continuo – in una situazione di emergenza. Infatti, anche se tutti – nè potrebbe essere diversamente – ci auguriamo che non si ripetano mai più fatti come quello accaduto a Genova, restano però, ad esempio, le mucillagini che hanno invaso non solo l'Adriatico ma anche il Tirreno da Torre Annunziata fin quasi alla Calabria: resta perciò da garantire la balneabilità. Intendo poi ricordare a me stesso che questo disegno di legge non tende solo al monitoraggio delle acque ma anche a fornire al nostro Ministero la possibilità di dotarsi di mezzi più idonei e di strutture più adeguate, navi, ad esempio, o aerei per il pattugliamento dell'ambiente marino.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. La 5ª Commissione ha anche discusso a lungo sulle gare bandite dal Ministero della marina mercantile per costituire un sistema di controllo e pattugliamento più efficiente, gare chesono state esperite e poi sospese dal Consiglio di Stato in attesa del finanziamento recato da questo disegno di legge. Lei, signor sottosegretario, ha qualche ulteriore informazione da fornirci in proposito?

DEMITRY, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Al momento della presentazione del disegno di legge in titolo, alla luce dei programmi che avevamo avviato, erano stati previsti 135 miliardi da destinare alla copertura delle spese derivanti dalle convenzioni già in atto e da rinnovare per il 1991 e gli anni successivi. Per cercare poi di non avere più queste convenzioni tra Ministero della marina mercantile e privati abbiamo preferito ricorrere ad una gara pubblica per il noleggio di mezzi navali per l' antinquinamento e il monitoraggio e, sulla base del triennio 1992-1994, per la copertura di tali gare si prevedeva una somma di 150 miliardi. Il Ministero bandì la gara il 10 agosto 1990, un mese e mezzo dopo che il disegno di legge (il cui finanziamento era assicurato dall'accantonamento in tabella D della legge finanziaria 1990) era stato presentato alla Camera. Tale accantonamento è stato poi confermato nella finanziaria del 1991 e in quella del 1992. La licitazione della gara è stata però sospesa – sentito il parere del

Consiglio di Stato – in attesa che il disegno di legge oggi in esame concludesse il suo *iter*. È evidente infatti che il contratto potrà essere stipulato solo quando ci sarà la copertura finanziaria per la gara stessa, quando cioè il disegno di legge recante interventi per la difesa del mare sarà definitivamente approvato, anche se per la verità, il Ministero della marina mercantile potrebbe in parte aggiudicarlo dal momento che già nel bando avevamo previsto anche questa possibilità.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Effettivamente la 5ª Commissione potrebbe chiedere l'abrogazione dell'articolo 7 laddove si dice che «per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attività del consorzio..., si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile...», che sono interventi di emergenza: in tali casi di emergenza, però, il sottosegretario ci dice che viene scavalcata anmche la marina mercantile.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FABRIS. Signor Presidente, ho letto attentamente il testo del disegno di legge in esame ed ho ascoltato le osservazioni sue e del signor Sottosegretario. Sostanzialmente mi è sembrato di capire che per quanto concerne il disinquinamento e soprattutto il trattamento delle morchie, delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che vengono fatti nei porti di Livorno e di Trieste, sono creati dei consorzi.

Questi consorzi in pratica non limitano le competenze del Ministero ai sensi dell'articolo 7, in quanto le strutture vengono fornite appunto a livello ministeriale. Si tratta solo di consorzi di gestione senza scopo di lucro. Ritengo perciò che una legge importante e urgente come questa, non possa essere ulteriormente penalizzata e ritardata. I problemi esistono e sarà difficile sostenere che un rinvio della nostra decisione è dipeso dal parere della 5ª Commissione. Sono favorevole ad approvare questo provvedimento nel corso della X Legislatura, eventualmente presentando alcuni ordini del giorno.

Propongo di dare mandato al Presidente, in qualità di relatore, di agire nel modo più opportuno, perchè penso che se modificheremo il provvedimento non si riuscirà ad approvarlo in tempo. Se infatti dovrà tornare alla Camera, mancheranno i tempi per l'approvazione definitiva.

A nome del Gruppo della democrazia cristiana, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge nell'attuale testo, eventualmente presentando alcuni ordini del giorno che scongiurino la non entrata in vigore del provvedimento. Darei mandato al relatore per la predisposizione di un ordine del giorno che contenga le nostre richieste.

TRIPODI. Il disegno di legge al nostro esame affronta un problema che si ripropone ogni anno e che desta allarme nell'opinione pubblica a causa delle sue conseguenze. Infatti certi fenomeni provocano disastri di carattere ecologico e conseguenze gravissime sull'attività turistica e balneare. Soprattutto si determina un grave inquinamento, indipendentemente dagli effetti di carattere economico e turistico.

Siamo tutti d'accordo sulla questione al nostro esame, tuttavia, per quanto riguarda la normativa a noi sottoposta, quindi il progetto di intervento che ci è stato esposto, non mi pare che possa risolvere tutti i problemi, in quanto la disciplina del trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio sarebbe limitata ai porti di Trieste e di Livorno.

Poco fa lo stesso Sottosegretario ha ricordato come certi disastri siano avvenuti anche in Calabria. Ebbene, dai porti di Livorno e Trieste fino alla Calabria la distanza è enorme. Più a Sud inoltre troviamo la Sicilia, che quindi è ancora più lontana. Il progetto al nostro esame ci sembra pertanto limitato al Nord Italia. Non ci sembra molto chiara la finalità della legge e l'efficacia dell'intervento in essa contenuto ai fini della difesa del mare.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, vorrei capire da chi è composto questo consorzio obbligatorio. Si tratta delle compagnie armatoriali o dei proprietari delle navi cisterna? Capisco che a questo punto ogni discorso potrebbe essere inutile, ma la questione è importante.

Tutti questi interrogativi certamente non troveranno una risposta adeguata. Comprendo che esprimere un voto negativo su questo provvedimento vorrebbe dire impedire di fatto la sua approvazione. Di conseguenza, preannuncio che la mia parte politica si asterrà da questa votazione, perchè nutre molte riserve non sul principio e sulle finalità, ma sui metodi di attuazione dell'intervento previsto dalla normativa oggi al nostro esame.

PIZZO. Signor Presidente, le valutazioni fatte dai colleghi dimostrano la validità del disegno di legge al nostro esame, oltre che l'esigenza di porlo in essere affinchè produca i suoi benefici effetti nei prossimi tre anni.

Bisogna però introdurre alcuni accorgimenti che garantiscano l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa. Di conseguenza, il Gruppo socialista dichiara il proprio voto favorevole condizionato.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non posso che raccogliere il prevalente parere della Commissione di procedere con tutti gli accorgimenti e le cautele possibili, preso atto anche dell'impegno assunto dal Ministro.

Come suggerito dal senatore Fabris, mi farò carico di predisporre un ordine del giorno che soddisfi le esigenze emerse in Commissione bilancio e vincoli a seguire per il futuro determinate procedure.

Ciò sul presupposto che la 5ª Commissione non si orienti per l'abolizione dell'articolo 7; ove invece essa ritenga di dover sostenere le proprie richieste con un parere negativo o condizionato, non mi risulta che la 8ª Commissione della Camera dei deputati sia disposta a riesaminarlo entro domani.

In tal caso è evidente che per questa legislatura il provvedimento non sarà approvato e che pertanto potremo non essere pronti a intervenire sia in caso di emergenze di ordine naturale a cominciare dalle mucillagini, sia in caso di incidenti simili a quelli che già

purtroppo si sono verificati; tutto questo solo per un problema di carattere, tutto sommato, amministrativo. Possiamo evitare questo rischio solo in un modo, predisponendo cioè un ordine del giorno estremamente rigoroso – che mi auguro plachi le perplessità emerse in Commissione bilancio – che impegni il Governo a superare in un prossimo futuro l'articolo 7 apportandovi dei cambiamenti.

La Ragioneria generale dello Stato, nel suo parere reso alla 5ª Commissione, rappresenta l'esigenza sul piano tecnico di sopprimere l'articolo 6. È significativa questa specificazione, perchè nel notro testo il precedente articolo 6 ha assunto il numero 7. Il parere infatti della Ragioneria generale è basato sulla previsione di una deroga generalizzata, che troverebbe appunto la sua contrarietà. Nell'attuale versione tale deroga viene meno, mentre in precedenza era considerata valida nei confronti della vigente normativa, compresa quella concernente la contabilità generale dello Stato.

Nell'attuale testo ci si limita a prevedere l'utilizzazione delle procedure della Protezione civile, come mi sembra abbastanza ovvio trattandosi di fenomeni di emergenza. La Ragioneria generale, in ogni caso, si rimette alla valutazione politica richiamdo l'attenzione sulle difficili condizioni della finanza pubblica. Ho rivendicato tale competenza politica presso le altre Commissioni. L'aspetto formale del provvedimento ha la sua rilevanza, ma non si prevedono deroghe alla legislazione vigente; il nostro unico interesse sta nel predisporre attrezzature per un pronto intervento in caso di necessità.

DEMITRY, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Sono convinto che la Ragioneria generale si sia materialmente sbagliata e abbia fatto riferimento all'articolo 6 invece che al 7. Infatti il Ministero si riferisce a una disposiizone che prevede che si proceda anche in deroga a ogni legge vigente, mentre invece nel nostro nuovo testo non è contenuta una norma di questo tenore. Pertanto a mio avviso gli orientamenti della 5ª Commissione permanente si fondano su un riferimento equivoco al testo predisposto dal Comitato ristretto dell'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati. Debbo ribadire che si tratta di un testo superato dalla versione attualmente al nostro esame.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, colleghi, vorrei soltanto ribadire l'inutilità di predisporre determinati mecanismi di garanzia all'interno di una procedura sostanzialmente derogatoria del diritto vigente.

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, vorrei soltanto puntualizzare una questione che mi pare debba essere tenuta presente per poter poi giungere ad una consapevole determinazione da parte di questa Commissione.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, concernente «Interventi per la difesa del mare», dovrà essere senz'altro ripreso nella prossima Legislatura. Il Governo ne era consapevole, tant'è che presentò un succinto disegno di legge, tendente essenzialmente a garantire la copertura finanziaria di una gara che allora era in corso di espletamen13^a Commissione

93º RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1992)

to. La Commissione deve sapere che dallo scorso mese di aprile non vi è alcuna copertura di rischio per le coste italiane. Questo è il punto fondamentale.

Di conseguenza, il provvedimento che è al nostro esame non trova l'approvazione del Ministro della marina mercantile, che lo ha, per così dire subìto, perchè tale provvedimento ha avuto dall'8^a Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento una serie di stravolgimenti non presenti nel testo licenziato dal Governo.

Quest'ultimo, dovendo farsi carico di tale urgenza per un senso di responsabilità, motivato dal fatto che siamo carenti di ogni copertura di rischio – in altre parole, attualmente i rischi non sono coperti –, ha abtorto collo dovuto accettare questo provvedimento che, se verrà modificato, lascerà ancora per molti mesi scoperti questi rischi.

Ritengo doveroso riaffermare che durante la prossima legislatura bisognerà tornare su questo argomento e riaffrontare seriamente i problemi della difesa del mare.

Comunque, non resta che farsi carico di questa urgenza e approvare il disegno di legge n. 3183 senza introdurre alcuna modificazione, in quanto si tratta di una mera copertura finanziaria di una procedura di gare per attenuare il gravissimo rischio ambientale che quasi periodicamente colpisce le nostre coste.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3183 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Dott ssa MARISA NUDDA